*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 129° — Numero 69**

# GAZZETTA UFFICIALE
# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 23 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVERTENZA

**A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI



### DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

**87A10385**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 marzo 1988, n. 88.

**Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina gli accordi interprofessionali al fine di favorire lo sviluppo della produzione agricola e l'organizzazione del mercato agricolo secondo le linee e gli obiettivi della programmazione agro-alimentare nazionale.

2. Per accordo interprofessionale si intende l'accordo concluso tra i soggetti di cui all'articolo 6 avente per oggetto le determinazioni relative alla produzione ed alla vendita di prodotti agricoli destinati alla trasformazione o alla commercializzazione, nonché i criteri e le condizioni generali che le parti, nei contratti di cui all'articolo 8, devono rispettare.

Art. 2.

1. Gli accordi interprofessionali hanno il compito di:

*a)* disciplinare la quantità della produzione agricola, per farla corrispondere alla domanda sui mercati interni ed esteri, e per perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

*b)* migliorare la qualità dei prodotti in relazione alle diverse vocazioni colturali ed alla salvaguardia della salute dei consumatori;

*c)* stabilire i criteri e le condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi;

*d)* determinare in anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri per la loro determinazione onde fissare i programmi di coltivazione.

Art. 3.

1. Gli accordi interprofessionali possono essere annuali o poliennali e devono essere stipulati:

*a)* almeno due mesi prima dell'inizio delle semine, per le coltivazioni erbacee;

*b)* almeno due mesi prima dell'inizio della raccolta, per le coltivazioni arboree;

*c)* almeno due mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, per le produzioni zootecniche.

2. Possono essere conclusi accordi a lungo termine per eseguire nuovi impianti di natura arbustiva o arborea, mediante i quali sia attuata la trasformazione degli ordinamenti produttivi con il contestuale impegno degli imprenditori trasformatori o commercianti di acquistare i prodotti ottenuti dai predetti impianti.

3. Gli accordi interprofessionali di cui al precedente comma 2 devono contenere una normativa specifica sulle modalità esecutive di detti impianti da tenere distinta dalle modalità del contratto di coltivazione e vendita del prodotto relativamente al periodo di normale produzione.

Art. 4.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, se non interviene la stipula degli accordi interprofessionali nei termini di cui all'articolo 3, convoca le parti su richiesta di una di esse per favorire l'accordo.

Art. 5.

1. In conformità a quanto deliberato dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per il raggiungimento delle finalità della presente legge, gli accordi interprofessionali stabiliscono, in particolare:

*a)* il prodotto oggetto dell'accordo e dei contratti di coltivazione e vendita, le modalità e i tempi di consegna;

*b)* il prezzo minimo o, in caso di accordi poliennali, i criteri per la sua determinazione, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione; i tempi, le modalità di pagamento e le eventuali anticipazioni del prezzo;

*c)* i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei prodotti;

*d)* il termine entro il quale dovranno essere stipulati i contratti di coltivazione e vendita;

*e)* i sistemi di controllo dei requisiti qualitativi dei prodotti;

*f)* le garanzie per le parti contraenti;

*g)* le modalità di esecuzione degli accordi e dei contratti;

*h)* la definizione delle forme di assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento dei prodotti;

*i)* la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica dell'attuazione degli accordi e dei contratti e per ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi degli accordi.

2. Gli accordi devono prevedere clausole penali per i casi di inadempimento o ritardo, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

3. Gli accordi possono stabilire la corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore o commerciante, alle rispettive associazioni di appartenenza, di contributi per la stipula degli accordi e per l'assistenza nella conclusione dei contratti di coltivazione e vendita.

4. Gli accordi possono altresì prevedere la istituzione di fondi destinati ad iniziative tese a favorire la stabilizzazione del mercato e la valorizzazione dei prodotti oggetto degli accordi, costituiti da trattenute operate sui prezzi da corrispondere ai produttori, nonché da eventuali contributi dello Stato e delle regioni.

Art. 6.

1. Gli accordi interprofessionali sono conclusi a livello nazionale tra le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori agricoli, le associazioni nazionali riconosciute di produttori agricoli, le organizzazioni nazionali di produttori bieticoli, assistite, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni nazionali, a ciò delegate per statuto o per atto espresso, dall'altro e le organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 7.

1. Le associazioni riconosciute di produttori agricoli, assistite, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni, a ciò delegate per statuto o per atto espresso, dall'altro e le organizzazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, possono stipulare accordi integrativi e, in assenza di accordi a livello nazionale o di trattative in corso per la stipula degli stessi, accordi a livello regionale o interregionale.

2. L'assessore regionale all'agricoltura, su richiesta di una di esse, convoca le parti, per favorire la stipula degli accordi di cui al comma 1.

Art. 8.

1. Le parti stipulanti gli accordi promuovono la conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei prodotti cui gli accordi stessi si riferiscono, e sono tenute a verificare la conformità dei contratti stipulati ai contenuti degli accordi.

2. Ai fini della presente legge, per contratto di coltivazione e vendita si intende quello stipulato nel rispetto degli accordi interprofessionali tra produttori agricoli, singoli o associati, ed imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, con le quali la parte agricola si impegna a:

*a)* realizzare le coltivazioni o gli allevamenti da cui deriva il prodotto oggetto di contrattazione, secondo le indicazioni e i criteri tecnici convenuti;

*b)* consegnare tutta la produzione contrattata corrispondente alle norme di qualità stabilite.

3. La controparte si impegna a:

*a)* ritirare tutta la produzione oggetto del contratto corrispondente alle norme di qualità stabilite;

*b)* corrispondere il prezzo determinato in base agli accordi.

Art. 9.

1. I controlli tecnici della quantità e della qualità dei prodotti consegnati, quando non disciplinati da regolamento della Comunità economica europea, sono effettuati da un rappresentante dell'associazione dei produttori riconosciuta, cui aderisce il produttore agricolo, e da un rappresentante della controparte, acquirente del prodotto, ed in caso di disaccordo da un terzo perito nominato di comune accordo dai due. I costi di detti controlli sono a carico della parte acquirente, salvo diversa pattuizione nel contratto di coltivazione.

Art. 10.

1. Gli accordi interprofessionali sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro quindici giorni dalla loro stipulazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, e gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

2. Gli accordi interprofessionali prevedono le modalità di deposito dei contratti di coltivazione e vendita.

Art. 11.

1. Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti, nell'ambito dei membri del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, ed il terzo di comune accordo tra le stesse parti, o, in mancanza, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. In caso di controversie riguardanti l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali di cui all'articolo 7, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti e il terzo di comune accordo tra le stesse parti o, in mancanza, dall'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 12.

1. Gli incentivi per l'ammodernamento e la ristrutturazione nel settore agro-alimentare della trasformazione e della distribuzione sono concessi con preferenza alle imprese che abbiano concluso contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali.

2. Gli incentivi per l'agricoltura, fermi restando i criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente, sono concessi con preferenza ai produttori agricoli soci delle associazioni, che stipulino contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota all'art. 5:*

Il testo dell'art. 9 della legge n. 752/1986 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura), è il seguente:

«Art. 9. — 1. È istituito un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario da lui delegato, competente a pronunciarsi in materia di programmazione e regolazione dell'offerta di prodotti agricoli, nel quadro delle determinazioni del piano agricolo nazionale.

2. La composizione del Comitato di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in modo da assicurare, nell'ambito degli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, la presenza delle organizzazioni agricole e delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Il Comitato si pronuncia sulle seguenti materie:

*a)* politica delle colture, con particolare riferimento alle colture alternative, in relazione all'evoluzione del mercato dei prodotti agricoli e agroindustriali;
*b)* individuazione dei settori produttivi da regolare con contrattazione interprofessionale ed elaborazione di orientamenti per la contrattazione di settore;
*c)* indirizzi e iniziative per i settori soggetti a limitazioni quantitative o a regimi di quote di produzione in dipendenza della regolamentazione comunitaria.

4. Il Comitato può costituire sottocomitati di settore a carattere interprofessionale, con opportune integrazioni dirette ad assicurare la presenza delle organizzazioni di settore maggiormente rappresentative. Tali sottocomitati, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di cui al comma 1, si esprimono sugli aspetti settoriali dell'offerta di prodotti agricoli e indicano criteri e condizioni generali per la stipulazione di accordi interprofessionali».

*Nota agli articoli 10 e 12:*

Per il testo dell'art. 9 della legge n. 752/1986 si veda la precedente nota all'art. 5.

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 85):

Presentato dall'on. LOBIANCO ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura) in sede legislativa l'11 novembre 1987 con pareri delle commissioni I, II, V, X.

Esaminato dalla XIII commissione il 3 e 21 dicembre 1987 e approvato, in un testo unificato con l'atto n. 1281 (on. BINELLI), il 13 gennaio 1988.

*Senato della Repubblica* (atto n. 779):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura) in sede deliberante, il 26 gennaio 1988 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 3, 10 e 25 febbraio 1988 e approvato il 3 marzo 1988.

88G0135

---

## LEGGE 16 marzo 1988, n. 89.

**Concessione di un contributo all'Associazione culturale «Villa Vigoni» di Menaggio.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il perseguimento delle finalità statutarie, è autorizzata la concessione di un contributo all'Associazione culturale italo-tedesca «Villa Vigoni» di Menaggio (Como) di lire 300 milioni annui per gli anni 1987 e 1988 e di un contributo di lire 150 milioni annui negli anni successivi.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e a lire 150 milioni a decorrere dall'anno 1989, si provvede, per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali»; per gli anni 1988, 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 595):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 10 novembre 1987.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 15 dicembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 febbraio 1988 ed approvato il 10 febbraio 1988.

*Camera dei deputati* (atto n. 2362):

Assegnato alla VII commissione (CULTURA), in sede legislativa, il 1° marzo 1988, con pareri delle commissioni III e V.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 9 marzo 1988.

88G0137

LEGGE 16 marzo 1988, n. 90.

**Concessione di un contributo triennale all'UNESCO per le spese di funzionamento dell'Ufficio UNESCO con sede a Venezia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione all'UNESCO di un contributo straordinario di lire 72 milioni per l'anno 1988 e di lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per le spese di funzionamento del suo Ufficio con sede a Venezia.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 72 milioni per l'anno 1988 e a lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Minitero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 637):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 18 novembre 1987.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 19 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 febbraio 1988 ed approvato il 10 febbraio 1988.

*Camera dei deputati* (atto n. 2361):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 1° marzo 1988, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 10 marzo 1988.

88G0138

LEGGE 16 marzo 1988, n. 91.

**Sanatoria dei decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12 agosto 1987, n. 340, recanti disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986-87, non convertiti in legge.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono convalidate le operazioni inerenti alle valutazioni, agli scrutini e agli esami svolti nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado nell'anno scolastico 1986-87 sulla base dei decreti-legge 15 giugno 1987, n. 231, e 12 agosto 1987, n. 340. Sono altresì fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota al titolo e all'art. 1:*

I comunicati relativi alla mancata conversione dei DD.LL. n. 231/1987 e n. 340/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali, sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 19 agosto 1987 e n. 240 del 14 ottobre 1987.

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 502):

Presentato dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 5 ottobre 1987.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 13 ottobre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 22 ottobre 1987.

*Camera dei deputati* (atto n. 1799):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 26 novembre 1987, con pareri delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 13 gennaio 1988 e approvato il 10 marzo 1988.

88G0139

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 dicembre 1987.

**Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, con decorrenza 1° luglio 1987.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la rivalutazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennità integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri;

Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, stabilisce peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita;

Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni 1985-1986;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1985;

Considerato che, tra il 1985 e il 1986, è intervenuta una variazione di tali retribuzioni in misura pari al 14,50 per cento, alla quale va ad assommarsi quella, inferiore al 10 per cento, intervenuta nell'anno precedente;

Vista la nota n. 10/1/3048 del 10 novembre 1987, con la quale l'INAIL ha trasmesso la relazione concernente i dati per la rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 ottobre 1987;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della nuova misura della retribuzione annua dei medici radiologi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1987 la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, è fissata in L. 31.211.000.

Roma, addì 18 dicembre 1987

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FORMICA

*Il Ministro della sanità*
DONAT CATTIN

88A1218

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 marzo 1988.

**Rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso l'ospedale S. Salvatore dell'Aquila.**

### IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 6 dell'Aquila, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione per l'ospedale S. Salvatore dell'Aquila all'espletamento dell'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 29 luglio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in data 21 dicembre 1987;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Salvatore dell'Aquila, unità sanitaria locale n. 6, è autorizzato all'attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di solo prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il blocco operatorio di chirurgia generale.

Art. 3.

Le operazioni di solo prelievo di rene debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Properzi prof. Alberto, primario della divisione di chirurgia generale II dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila;

Vittorini dott. Claudio, primario della divisione di chirurgia generale I dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila;

Martini dott. Ettore, primario della divisione di urologia dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila;

De Rubeis dott. Giampaolo, aiuto della divisione di chirurgia generale I dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila;

Casilli dott. Nicola, aiuto della divisione di chirurgia generale II dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila;

Rucci dott. Antonio, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila;

Attanasio dott. Tullio, assistente della divisione di chirurgia generale I dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila;

Aloisio dott. Francesco, assistente della divisione di chirurgia generale I dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila;

Rosati dott. Antonio, assistente della divisione di chirurgia generale I dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila;

Pizzirani dott. Franco, assistente della divisione di chirurgia generale II dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila;

Mancinelli dott. Guido, assistente della divisione di chirurgia generale II dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila;

Cupillari dott. Sergio, assistente della divisione di chirurgia generale II dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila;

Risetti dott. Alberto, assistente della divisione di chirurgia generale II dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila;

Vaggi dott. Ludovico, assistente della divisione di urologia dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila;

De Nicola dott. Giuliano, assistente della divisione di urologia dell'ospedale S. Salvatore dell'Aquila.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 6 dell'Aquila è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1988

*Il Ministro:* DONAT CATTIN

88A1295

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 marzo 1988.

**Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa per il sindaco del comune di Sondalo in provincia di Sondrio a seguito degli eventi alluvionali del luglio 1987.** (Ordinanza n. 1388/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1114/FPC del 5 agosto 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1987 e n. 1281/FPC del 1° dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1987;

Vista la nota n. 313-*bis* del 29 febbraio 1988, con la quale la prefettura di Sondrio rappresenta la necessità di disporre una ulteriore proroga del collocamento in aspettativa disposto e prorogato con le ordinanze sopra citate in favore del sindaco del comune di Sondalo;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla predetta richiesta;

Dispone:

*Articolo unico*

Il collocamento in aspettativa del sindaco del comune di Sondalo, già disposto e prorogato con le ordinanze citate nelle premesse è prorogato per un periodo di tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1988

*Il Ministro:* GASPARI

88A1283

ORDINANZA 14 marzo 1988.

**Ulteriore proroga delle autorizzazioni ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio.** (Ordinanza n. 1389/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, n. 1117/FPC del 12 agosto 1987, n. 1120/FPC del 12 agosto 1987, n. 1286/FPC del 4 dicembre 1987, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1987 e n. 1324/FPC dell'11 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1988;

Vista la nota n. 312-*bis* del 29 febbraio 1988, con la quale la prefettura di Sondrio rappresenta la necessità di disporre una ulteriore proroga delle autorizzazioni alla assunzione di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato concesse e prorogate con le ordinanze sopra citate in favore dell'unità sanitaria locale n. 24 di Bormio e dei comuni di Caspoggio, Chiesa in Valmalenco, Grosio, Grosotto e Mazzo di Valtellina, limitatamente a talune delle unità a suo tempo richieste ed autorizzate;

Ravvisata l'opportunità di disporre quanto richiesto;

Dispone:

*Articolo unico*

Le autorizzazioni alle assunzioni straordinarie, disposte e prorogate in favore dell'unità sanitaria locale n. 24 di Bormio e dei comuni di Caspoggio, Chiesa in Valmalenco, Grosio, Grosotto e Mazzo di Valtellina con le ordinanze menzionate nelle premesse sono prorogate per un periodo di tre mesi nelle misure di seguito indicate: sedici unità per l'unità sanitaria locale n. 24 di Bormio; due unità per il comune di Caspoggio; due unità per il comune di Chiesa in Valmalenco; sei unità per il comune di Grosio; sette unità per il comune di Grosotto e due unità per il comune di Mazzo di Valtellina.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1988

*Il Ministro:* GASPARI

88A1284

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 10 marzo 1988.

**Atto disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle olive da mensa prodotte in Italia, campagna 1987-88.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 10 marzo 1988

Delibera

l'approvazione e l'emanazione dell'allegato atto disciplinare riguardante l'attuazione del programma nazionale d'intervento nel settore delle olive da mensa prodotte nella campagna 1987-88.

Roma, addì 10 marzo 1988

*Il consiglio di amministrazione*

---

ATTO DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALL'AMMASSO PRIVATO DELLE OLIVE DA MENSA PRODOTTE IN ITALIA CAMPAGNA 1987-88.

Art. 1.

Sono concessi aiuti al magazzinaggio privato ai produttori italiani di olive da mensa, specificate nel successivo art. 3, i quali abbiano sottoscritto i contratti di magazzinaggio di cui al successivo art. 2, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

I produttori italiani di tali olive da mensa singoli od associati, ivi compresi le cooperative ed i loro consorzi e le associazioni dei produttori, che intendono ottenere la concessione dell'aiuto al magazzinaggio per le olive da mensa di propria produzione o di produzione dei loro associati, debbono rivolgere all'A.I.M.A., previ accertamenti, di cui al successivo art. 4 da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

Il quantitativo minimo di olive oggetto dell'istanza ammonta a 100 quintali.

Il contratto di magazzinaggio si intende concluso al momento della comunicazione da parte dell'A.I.M.A. dell'accettazione della suddetta istanza.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

*a)* per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

*b)* ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

*c)* precisazione del quantitativo di olive costituenti oggetto del richiesto contratto di magazzinaggio e campagna di produzione;

*d)* dichiarazione del richiedente che dette olive sono di sua esclusiva proprietà e disponibilità, oppure di esclusiva proprietà dei propri associati;

*e)* richiesta di conclusione del contratto di ammasso con indicazione della decorrenza;

*f)* data e sottoscrizione autenticata della istanza.

Art. 3.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le seguenti varietà nazionali di olive da mensa di qualità sana, leale e mercantile prodotte nella campagna 1987-88 e ripartite secondo i quantitativi massimi stabiliti per ciascuna varietà prodotta nelle sottoelencate regioni:

| | Quintali |
|---|---|
| *Sicilia:* | |
| Nocellara del Belice | 12.000 |
| Nocellara Etnea | 4.800 |
| Altre varietà | 1.800 |
| | 18.600 |
| *Puglia:* | |
| Bella di Cerignola | 3.000 |
| Nocellara | 3.700 |
| Altre varietà | 1.400 |
| | 8.100 |
| *Lazio:* | |
| Itrana nera | 1.800 |
| *Abruzzo:* | |
| Intosso | 600 |
| *Basilicata:* | |
| Maiatica | 600 |
| *Marche:* | |
| Ascolana | 300 |

L'A.I.M.A. si riserva di variare, in relazione a motivate esigenze, l'anzidetta ripartizione regionale e varietale dei quantitativi.

Qualora i quantitativi indicati nelle istanze superino i limiti prefissati nel primo comma l'A.I.M.A. provvederà autonomamente alla riduzione proporzionale dei quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto anche successivamente alla conclusione del contratto di magazzinaggio.

Ciascuna istanza deve riguardare olive da mensa prodotte in una sola regione; i quantitativi indicati costituiscono una partita.

L'istanza di cui al precedente art. 2 deve essere corredata da attestazione redatta da associazioni dei produttori di olive da mensa, o da cooperative di produttori, o consorzi di produttori di olive da mensa in regioni in cui non esiste un'associazione di produttori, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la oliva da mensa di qualità sana, leale e mercantile, appartenente ad una delle varietà sopraspecificate, che è stata prodotta dal richiedente nella regione indicata nella domanda e nella campagna 1987/88, che è idonea alla conservazione, che il magazzino ove verrà effettuato lo stoccaggio è attrezzato per una corretta conservazione del prodotto.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza di cui al precedente art. 2 provvede senza indugio a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nell'istanza accertando, in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, i quantitativi di olive da mensa immagazzinati oggetto della richiesta di aiuto, la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige un'apposita dichiarazione, in calce all'istanza, che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 2 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente, mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma, via Palestro n. 81, con lettera raccomandata sottoscritta dallo stesso produttore, da spedire entro il termine di dieci giorni dalla data del controllo di cui al secondo comma del presente articolo, unitamente a:

- originale dell'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3;

- per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi alla data di ricevimento dell'istanza, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti, e la persona che ha per esso firmato l'istanza ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

- per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato d'iscrizione di data non anteriore a tre mesi alla data di ricevimento dell'istanza;

- due copie del verbale di introduzione in ammasso della quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico riferito alle quantità di olive oggetto della richiesta di aiuto.

Nei certificati di cui al secondo e terzo trattino del precedente comma deve essere menzionata l'attività svolta dal richiedente.

Il rispetto del termine stabilito nel quarto comma per l'invio di tutta la documentazione ivi prevista è condizione preliminare ed inderogabile per l'accettazione dell'istanza di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La durata del contratto di magazzinaggio inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di immagazzinamento e termina il giorno precedente quello — non eccedente il 31 ottobre 1988 — dell'uscita dall'ammasso sotto contratto dell'ultima frazione del quantitativo di olive da mensa formante oggetto del contratto stesso.

Qualora allo scadere dell'anzidetto termine del 31 ottobre 1988 sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, la durata del contratto termina in ogni caso in tale data e l'intera partita o frazione di essa è considerata uscita dall'ammasso sotto contratto in pari data ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso e la determinazione delle quantità verbalizzate dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4 e l'attestazione che lo stesso prodotto è di qualità sana, leale e mercantile ed idoneo al consumo umano diretto, redatta dal soggetto che ha formulato l'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3. Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopra indicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.

Per il prodotto in ammasso sotto contratto l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto ovvero una frazione di essa.

Lo svincolo, da chiedersi con telegramma o telex spedito almeno quindici giorni prima della data da cui si propone abbia effetto, è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante telegramma inviato anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione s'intende comunque concessa qualora l'A.I.M.A. non abbia inviato, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito fino al 31 ottobre 1988 è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in periodi di un mese ciascuno. Per le olive da mensa uscite dall'ammasso nella seconda metà del mese finale, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso; per le olive uscite dall'ammasso nella prima metà del mese finale tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle olive da mensa sotto contratto l'ammassatore è tenuto:

1) a registrare nell'apposito registro vidimato di cui all'ultimo trattino del quarto comma dell'art. 4 da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

*a)* alla data di inizio del contratto, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

*b)* alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso sotto contratto, lo scarico delle quantità uscite indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi del precedente art. 5;

2) comunicare all'A.I.M.A. a mezzo telegramma o telex i movimenti di entrata o di uscita del prodotto in ammasso, entro la settimana in cui i movimenti stessi hanno avuto luogo.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso ai sensi del precedente art. 5 l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto contratto, né sostituirle.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle olive da mensa è stabilito in L. 5.000/q.le/mese.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sarà stato svincolato dall'ammasso l'intero quantitativo di olive da mensa costituente l'oggetto del contratto ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenza accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Qualora i quantitativi effettivamente accertati, esclusi i cali naturali, siano inferiori a q.li 100 di olive da mensa, l'A.I.M.A. non corrisponderà l'aiuto per l'intero quantitativo accertato.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A. sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto, in originale o copie debitamente autenticate, con relative bolle di accompagnamento del prodotto in questione. Le fatture anzidette debbono essere inviate all'A.I.M.A. unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5, mentre le bolle di accompagnamento debbono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite all'A.I.M.A. a richiesta dell'Azienda medesima.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

88A1298

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## SENATO DELLA REPUBBLICA

### Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 95ª seduta pubblica per giovedì 24 marzo 1988 alle ore 10,30, con il seguente

*Ordine del giorno:*

I. *Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di un disegno di legge di conversione di decreto-legge.*

II. *Deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del regolamento, in ordine al disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, recante ulteriori interventi urgenti per le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio, agosto e settembre 1987.

**88A1318**

## MINISTERO DEL TESORO

### Prezzi risultati dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantadue e con scadenza 15 giugno 1988 semestrali con durata giorni centottantaquattro e con scadenza 15 settembre 1988 e annuali con durata giorni trecentosessantacinque e con scadenza 15 marzo 1989.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 4 marzo 1988, relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantadue, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni fissata per il 15 marzo 1988, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni è di L. 97,53, quello dei buoni a centottantaquattro giorni è di L. 95,03 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni è di L. 90,50, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

**88A1319**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 3 marzo 1988 la società cooperativa «Cooperativa acquisti per drogherie, alimentari e latte - C.A.D.A.L. - Società a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio dott. Umberto Giuliani in data 20 agosto 1961, repertorio n. 5947, registro società n. 3064 del tribunale di Salerno, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Landi, residente in Penta di Fisciano, via G. Amendola, 71.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1988 la società cooperativa «La Gardenia - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cardito (Napoli), costituita per rogito notaio dott. Claudio Trinchillo in data 4 aprile 1975, repertorio n. 65341, registro società n. 783/75 del tribunale di Napoli, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. De Clemente Francesco, via Campegna, 33, is. F, Napoli.

**88A1233**

### Nomina e sostituzione di commissari di società cooperative

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1988, la dott.ssa Patrizia Matrecano, nata ad Udine il 18 febbraio 1951 e residente in via S. Giacomo dei Capri, 65, Napoli, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mutua di produzione e lavoro «Ediltecnica» a r.l., con sede in Napoli, già posta in liquidazione ex art. 2540 del codice civile, in sostituzione del dott. Ivano Leccisi che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1988 i poteri conferiti al dottor Domenico Carnevale, commissario governativo della società cooperativa «Colli romani - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Genzano (Roma), sono stati prorogati fino al 27 agosto 1988.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 il dott. Luciano Salerno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola Caravaggese a r.l., con sede in Caravaggio (Bergamo), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'8 ottobre 1984 in sostituzione del rag. Tarcisio Bologna che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 il dott. Luciano Salerno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.N.U.B.R.E. a r.l., con sede in Brembate (Bergamo), posta in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 2 ottobre 1979 in sostituzione del rag. Tarcisio Bologna che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 1° marzo 1988 il dott. Sassu Sergio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Magliaie Vergine d'Itria», con sede in Noragugume (Nuoro), posta in liquidazione con precedente decreto del 12 aprile 1986 in sostituzione del dott. Arca Pasqualino.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1988 il dott. Gennaro Del Gaudio è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Regione Campania S. Sebastiano al Vesuvio 66», con sede in Napoli, in sostituzione dell'avv. Nino Gargiulo, dimissionario.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1988 il rag. Giulio Lupoli è stato nominato commissario governativo della società cooperativa «Regione Campania Boscoreale n. 356», con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Michele Gagliardi, dimissionario.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1988, la dott.ssa Patrizia Matrecano, residente a Napoli, via S. Giacomo dei Capri n. 65, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «S. Anna Edilcasa - Ausiliari traffico - Portuali e ferrotranvieri», con sede in Napoli, già in liquidazione ex art. 2544 del codice civile precedente decreto in data 3 gennaio 1977, in sostituzione del dott. Serpico Graziano.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1988 il dott. Mario Beltrami, nato a Sesto Cremonese (Cremona) il 5 dicembre 1921, è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa edilizia Cicogna a r.l., con sede in Soresina (Cremona), costituita per rogito dott. Gualtiero Merati in data 28 luglio 1966, repertorio 4352, in sostituzione della signora Leda Rizzi, deceduta.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1988 il rag. Mauro Bosio, nato a Cremona il 10 luglio 1941 è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società cooperativa edilizia Fringuello a r.l., con sede in Soresina (Cremona), costituita per rogito dott. Gualtiero Merati in data 27 settembre 1966, repertorio 4739, in sostituzione della signora Leda Rizzi, deceduta.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1988 il dott. Cosimo Rodio, via Premoda n. 16, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro C.A.I. - Cooperative autisti indipendenti - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto dell'8 ottobre 1984, in sostituzione del dott. Giorgio Vasi, via Monte Zebio n. 43, Roma, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1988 il dott. Rossi Forte, via Cosimo Giustini, 12, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Icres Lazio - Istituto cooperativo ricerca e studi - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 13 gennaio 1987, in sostituzione del dott. Romano Coltellacci, deceduto.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1988 il rag. Carlo Turchi, via Aldobrandino da Siena n. 5, Siena, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Montaperti - Società cooperativa a r.l., con sede in Siena, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 1° marzo 1984, in sostituzione del dott. Cesare Orlandi, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1988 il rag. Rodolfo Premonte, via Treviso n. 15, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Roma 80 - Società cooperativa a r.l., con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 28 febbraio 1987, in sostituzione del signor Andrea Pignagnoli, viale Boito n. 126, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1988, il dott. Giancarlo Fabbri, via del Corso n. 12, Roma, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Romana di autotrasportatori (C.R.A.), con sede in Ciampino (Roma), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 5 marzo 1988, in sostituzione del rag. Crocetta Dina, residente a Velletri, via Lata n. 38, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1988, il dott. Pasquale Francese, residente a Napoli, piazzale Tecchio n. 33, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Santa Amalia», con sede in Napoli, in liquidazione ex art. 2544 del codice civile in sostituzione dell'avv. Sandro Perna.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1988, la dott.ssa Giulia La Sala, residente a Portini, via Marconi, 30, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa mista «Via Atri - Società cooperativa a r.l.», con sede in Napoli, in liquidazione ex art. 2544 del codice civile in sostituzione del dott. Giancarlo Capuano.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1988, il rag. Guido Tomassetti, via del Seminario, 25, Avezzano, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Giovenco - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescina (L'Aquila) in liquidazione ex art. 2544 del codice civile in sostituzione del rag. Vincenzo La Cesa.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1988, la dott.ssa Gabriella Accardo, via Ciaravolo, 27, Napoli, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa agricola a r.l. «Latte Arnone», con sede in Marano (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 2 agosto 1983 in sostituzione del dott. Michele Gagliardi che ha rinunciato all'incarico conferitogli.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1988 il dott. Giovanni Zurlo, via SS. Cosma e Damiano, 14, Campobasso, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Labor», con sede in Colletorto (Campobasso), già in liquidazione ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 8 marzo 1965 in sostituzione del rag. Carlo Astorri che ha rassegnato le dimissioni dall'incarico conferitogli.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988, il dott. Bernardino Zugaro, piazza Concezione, 19, Paganica (L'Aquila), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa mista agricola a r.l. «S. Nicola», con sede in S. Vincenzo Valle Roveto, fraz. Castronovo (L'Aquila), già posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 21 gennaio 1985, in sostituzione della dott.ssa Ioannucci Maria Claudia.

**88A1289-88A1263**

### Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 5 marzo 1988, è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

**88A1261**

### Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 5 marzo 1988, è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Veneto.

**88A1260**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

*Facoltà di lettere e filosofia:*
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi.

UNIVERSITÀ DI MILANO

*Facoltà di medicina e chirurgia:*
cardiochirurgia.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

*Facoltà di giurisprudenza:*
storia del diritto italiano.

*Facoltà di lettere e filosofia:*
storia moderna.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*
teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
teoria delle funzioni;
struttura della materia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

*Facoltà di lettere e filosofia:*
letteratura italiana.

*Facoltà di magistero:*
lingua e letteratura spagnola.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

*Facoltà di lingue e letterature straniere e moderne:*
lingua e letteratura neogreca.

UNIVERSITÀ DI VERONA

*Facoltà di medicina e chirurgia:*
psicologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A1301

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Autorizzazione alla società «Intermobiliare fiduciaria S.r.l.» in Torino, ad esercitare attività fiduciaria

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 marzo 1988 ha autorizzato la società «Intermobiliare fiduciaria S.r.l.», con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

88A1300

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988 sono state cancellate, dal registro nazionale, le seguenti varietà di specie agricole.

| Specie e varietà | Decreto ministeriale di iscrizione |
|---|---|
| *Mais:* | |
| Geres, classe FAO 700 | 30- 5-1987 |
| Lucio, classe FAO 600 | 15- 4-1986 |
| Mauro, classe FAO 600 | 15- 4-1986 |
| Dekalb XL 48, classe FAO 500 | 13- 4-1977 |
| Dekalb XL 316, classe FAO 400 | 22- 3-1972 |
| Dekalb XL 365, classe FAO 600 | 15- 4-1976 |
| Dekalb XL 707W, classe FAO 700 | 29- 4-1969 |
| Asgrow 33, classe FAO 500 | 29- 4-1969 |
| Asgrow rusticus, classe FAO 300 | 22-12-1970 |
| Asgrow 621SA, classe FAO 700 | 22- 3-1972 |
| Liurio, classe FAO 300 | 5- 5-1980 |
| Mincio, classe FAO 700 | 6- 3-1981 |
| Rio Bravo, classe FAO 600 | 10- 3-1983 |
| Zigan, classe FAO 200 | 25- 3-1985 |
| Zar, classe FAO 200 | 25- 3-1985 |
| Zeno, classe FAO 500 | 25- 3-1985 |
| Talent, classe FAO 200 | 10- 3-1983 |
| Virtus, classe FAO 300 | 25- 1-1984 |
| Vòlo, classe FAO 300 | 25- 1-1984 |
| Brenta, classe FAO 400 | 1- 3-1982 |
| *Festuca dei prati:* | |
| Else | 29- 2-1980 |
| *Erba medica:* | |
| Atzec | 5- 5-1980 |
| Kodiak | 5- 5-1980 |
| *Frumento duro:* | |
| Valitalico | 29-10-1978 |
| Valgerardo | 8-11-1975 |
| *Frumento tenero:* | |
| Salvia | 2-11-1981 |
| *Avena:* | |
| Montagnana | 8- 3-1972 |
| *Ortive:* | |
| Fagiolo: | |
| Lodino | 28-12-1984 |
| Arcano | 28-12-1984 |
| Grazia | 28-12-1984 |
| Pomodoro: | |
| Picenum | 21- 6-1977 |
| Zucchino: | |
| Monica | 22-10-1980 |
| Morello | 22-10-1980 |
| Rosea | 21- 6-1977 |
| Vittoria | 21- 7-1983 |

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988 viene variata, come segue, la responsabilità della conservazione in purezza per varietà di specie agrarie iscritte nel registro nazionale:

*Mais:*
Ross, classe FAO 400;
Giordana, classe FAO 500;
Bionica, classe FAO 600;
Big 888, classe FAO 600;
Modular, classe FAO 600;
Spazio, classe FAO 600;
Country, classe FAO 600;
da: Sementi Miatello S.n.c. - Via Castellana - 58160 S. Martino di Lupari (Padova)
a: Sementi Miatello S.n.c. - Via Castellana - 58160 S. Martino di Lupari (Padova).

e

Stewart Seeds Inc. - R.R. Box 227 - Greensburg - Indiana 47240 (USA).

*Riso:* Rocca
da: Aldo Grassi - Vespolate (Novara)
a: Bertone Sementi S.p.a. - Strada Cacciolo, 35 - 15030 Terrugia (Alessandria).

*Erba medica:* Carrè
da: Romolo Canè - San Lazzaro di Savena (Bologna)
a: Helizea Agrigenetics S.p.a. - Via Borgoleoni, 70/c - 44100 Ferrara.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1988 sono state modificate le denominazioni varietali delle seguenti varietà di piante ortive:
*Pisello:* da Payload a Dali.
*Pomodoro:* da Unicolt a Program.

88A1267

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 17 dicembre 1987, recante: «Nuovi moduli e formule per gli atti dello stato civile».** (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 1988)

Nel decreto citato in epigrafe ed in corrispondenza delle sottoindicate pagine della soprariportata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 12: nell'ultimo rigo della nota (13) del modulo «M», la citazione dell'art. «262» del codice civile va corretta in «*162*»;

alla pagina 12: nel testo del modulo «Q», la espressione:

«Undecimo rigo: le parole "nella casa posta in" sono sostituite con la parola "nel"», va così riformulata:

«*Undecimo rigo: le parole: "Avanti di me" sono sostituite con le parole "Avanti a me".*

*Ventisettesimo rigo: le parole: "nella casa posta in" sono sostituite con la parola "nel"*»;

alla pagina 5, prima colonna, quarantanovesimo rigo: la dizione «pesso» va corretta in «*presso*»;

alla pagina 7, prima colonna, trentasettesimo rigo: prima della parola «entrambi» va inserita la parola «*in*»;

alla pagina 8, seconda colonna, primo rigo: la dizione «pr» va corretta in «*per*»;

alla pagina 8, seconda colonna, quarantaseiesimo rigo: la dizione «all» va corretta in «*alla*»;

alla pagina 14, formula n. 30, primo rigo: la dizione «della» va corretta in «*dalla*»;

alla pagina 15, formula n. 38, ultimo rigo: la parentesi chiusa dopo la parola «nato» va spostata dopo la parola «penultimo»;

alla pagina 18, formula n. 73, quattordicesimo rigo: la dizione «a» va corretta in «*La*»;

alla pagina 23, formula n. 105, undecimo rigo: dopo la parola «mese» inserire una virgola;

alla pagina 30, formula n. 185, ottavo rigo: la dizione «aggiugere» va corretta in «*aggiungere*».

**88A1325**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
**— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 220.000 |
| - semestrale | L. | 120.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 28.000 |
| - semestrale | L. | 17.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee: | | |
| - annuale | L. | 105.000 |
| - semestrale | L. | 58.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 28.000 |
| - semestrale | L. | 17.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | L. | 100.000 |
| - semestrale | L. | 60.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 375.000 |
| - semestrale | L. | 205.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 60.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 34.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 3.400 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 120.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 65.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**